



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Area Amministrativa
Servizio Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali
Commercio - Sport - Statistica

**REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Articolo 1- FINALITA'

Il presente regolamento viene emanato in attuazione della legge regionale 32/2002 "T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro".

Allo scopo di favorire la frequenza scolastica l'Amministrazione Comunale provvede all'erogazione del Servizio Trasporto Scolastico per i cittadini residenti nel Territorio.

Il Comune può autonomamente decidere di garantire il servizio di trasporto scolastico anche agli iscritti nelle scuole del suo territorio, ma residenti in Comuni diversi, previo apposito accordo con il Comune di residenza del minore, disciplinando le modalità ed i termini di gestione del servizio.

Nei limiti delle proprie disponibilità, si utilizzano altresì i mezzi propri delle Amministrazioni per organizzare gite con finalità didattiche, sportive e culturali concordate con le scuole. In tali occasioni hanno accesso agli scuolabus anche i docenti delle scuole comandati in servizio, compatibilmente alle norme vigenti e alle disposizioni impartite dalla Motorizzazione Civile.

Articolo 2- MODALITA'

L'amministrazione comunale, anno per anno, previa comunicazione scritta da parte delle Istituzioni Scolastiche degli elenchi degli alunni, stabilisce dei percorsi e dei punti di raccolta che consentono l'ottimizzazione dei percorsi medesimi e che vengono comunicati agli utenti, insieme ai relativi orari.

Le fermate sono indicate con apposita segnaletica.

Il Comune organizza il servizio di trasporto sulla base di tutte le domande presentate dagli utenti e tenendo presenti i seguenti criteri:

- A) Minimizzare i tempi di percorrenza del servizio e garantire efficacia ed efficienza del servizio stesso;
- B) Fissare i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze di sicurezza degli utenti.
- C) Per gli utenti residenti in abitazioni rurali o agglomerati isolati ubicati a una distanza dal plesso scolastico di riferimento superiore a 3 Km, saranno individuati dall'Ufficio Scuola appositi punti di raccolta in cui l'autobus effettuerà la fermata.

D) L'itinerario del trasporto scolastico non potrà essere esteso a tratti di strada rientranti in proprietà privata, né a strade con fondo non asfaltato.

Viene garantito per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia un adeguato servizio di sorveglianza durante il trasporto.

Il Comune si riserva la possibilità di verificare l'agibilità delle strade da percorrere. Il servizio potrebbe non essere garantito in caso di eventi calamitosi o condizioni meteorologiche avverse (ghiaccio o neve) che vengono valutate di volta in volta dai Responsabili dei servizi comunali competenti.

Articolo 3- RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale provvede a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per fatti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus e successivamente alla discesa dei medesimi.

Le famiglie utenti del servizio hanno l'obbligo sottoscritto al momento dell'iscrizione, di essere presenti alla fermata concordata, nell'orario prestabilito fissato, con un proprio componente o con persona delegata, designata formalmente al momento dell'iscrizione al servizio, che provveda a consegnare e ad accogliere il bambino. La vigilanza infatti viene esercitata dall'Amministrazione Comunale competente, dal momento iniziale dell'affidamento al servizio fino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale degli addetti scolastici o dei genitori.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso dalla fermata scuolabus a casa, non potrà costruire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso il punto di salita e discesa e l'abitazione.

Nel caso che alla fermata di pertinenza non vi sia la persona designata a prendere in consegna il minore, l'alunno verrà riaccompagnato presso la scuola o, in mancanza di personale in servizio presso il plesso, verrà accompagnato al Comando dei Carabinieri alla fine del giro di servizio. Di tale evento i genitori (che sono tenuti a fornire all'Amministrazione Comunale un recapito telefonico idoneo), saranno immediatamente avvisati e dovranno sollecitamente recarsi a riprendere il minore nel posto indicato.

Gli eventuali oneri vengono addebitati alla famiglia responsabile.

Qualora l'assenza alla fermata del genitore e della persona designata si verifichi per più di due volte nel corso dell'anno scolastico, si procederà d'ufficio alla sospensione dal servizio previo avviso scritto alla famiglia.

Articolo 4- MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO SCUOLABUS E SOSPENSIONI

Durante il tragitto, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e composto, devono rimanere seduti al loro posto, evitare schiamazzi, non distrarre il conducente, essere educati e rispettosi nei confronti del conducente e dell'accompagnatore.

Sullo scuolabus non è consentito né mangiare, né bere, né fumare.

Il conducente e l'accompagnatore sono tenuti a controllare il rispetto delle norme comportamentali sopra citate e, in caso di comportamento scorretto dell'alunno, devono, in primo luogo, effettuare un richiamo verbale e nel caso di ripetute scorrettezze, devono rimettere relazione scritta all'ufficio competente che provvede ad avvertire i genitori.

Il ripetersi del comportamento scorretto può portare alla sospensione o in casi gravissimi alla radiazione del servizio.

La sospensione verrà attuata dopo il terzo richiamo scritto alla famiglia del ragazzo.

Nel caso in cui gli alunni provochino danni al mezzo, gli uffici competenti provvederanno a quantificarli ed a contestare l'accaduto ai genitori dei responsabili, chiedendo il relativo risarcimento.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali inconvenienti che possano verificarsi prima che gli utenti salgano sui bus o dopo la discesa.

Articolo 5-ISCRIZIONI

L'iscrizione al servizio viene fatta da uno dei due genitori o comunque dagli esercenti la patria potestà tramite apposito schema domanda.

La domanda dovrà essere inoltrata agli uffici competenti del Comune entro il termine previsto per ogni anno scolastico

Casi particolari verranno valutati di volta in volta.

Qualora per motivi familiari (trasferimenti, cambio di residenza, mutata composizione del nucleo familiare o altro) la domanda sia presentata in periodo diverso da quello fissato per le iscrizioni essa viene accolta se vi sono posti disponibili o se compatibile con l'organizzazione complessiva del servizio.

Articolo 6- COSTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

La tariffa di compartecipazione al servizio di trasporto viene determinata con apposita delibera di Giunta Comunale.

Il versamento dovrà essere effettuato sulla base della modalità e dei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Chi effettua il pagamento è tenuto a conservare la relativa ricevuta per almeno per due anni solari successivi e ad esibirla all'Ufficio competente quando questo la richieda.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

Articolo 7- TARIFFE AGEVOLATE

Qualora vengano stabilite quote di compartecipazione agevolate per l'accesso al servizio di trasporto, l'Amministrazione Comunale provvede alla valutazione della situazione economica dei richiedenti ed utilizza, quale parametro per la definizione di condizioni agevolate di accesso al servizio, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Per poter usufruire di quote agevolate di compartecipazione le famiglie devono presentare all'Ufficio Comunale competente il modulo prestampato di richiesta del servizio correlato dalla dichiarazione sostitutiva unica (ISEE). Qualora nel periodo successivo a quello certificato nella dichiarazione sostitutiva unica ci siano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini dell'ISEE la nuova dichiarazione sostitutiva unica sostituisce quella precedente. In tal caso l'Ufficio provvede all'adeguamento della quota di compartecipazione in base alla nuova situazione economica verificatasi.

Particolari situazioni di disagio socio-economico dovranno essere valutate necessariamente dal competente Servizio Sociale attraverso interventi mirati, anche a carattere economico.

Articolo 8- UTENTI INADEMPIENTI

In caso di ritardati pagamenti l'Ufficio componente provvederà ad effettuare gli opportuni solleciti.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di mancato pagamento della tariffa di compartecipazione al trasporto, provvede al recupero coattivo della somma, riservandosi se del caso, di sospendere il servizio stesso nei confronti degli utenti inadempienti.

I soggetti risultanti morosi nei pagamenti delle tariffe relative ai servizi scolastici comunali sono invitati formalmente dal Responsabile dell'Area Amministrativa ad adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica. Decorso inutilmente il termine concesso, agli utenti debitori verranno sospesi tutti i benefici riguardanti la riduzione o l'esenzione sulle tariffe in base alle dichiarazioni ISEE.

Scaduto l'ulteriore congruo termine concesso per il pagamento del pregresso dovuto, verranno preclusi tutti i servizi scolastici comunali fino alla copertura totale del debito maturato da ciascun utente.